

Codice A1703A

D.D. 3 maggio 2016, n. 302

Fornitura di n. 2 accessori per la raccolta della *Popillia Japonica*. Procedura di acquisizione negoziata, ai sensi del d.lgs. 50/2016, fuori dal Mercato elettronico della P.A. Determina a contrarre. Spesa presunta di euro 1.947,12. Prenotazione sul capitolo di spesa 142574/2016. CIG X33190D009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante acquisizione in economia fuori dal Mercato elettronico della P.A, avente ad oggetto la fornitura di n. 2 accessori per la raccolta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* selezionando la miglior offerta con il criterio del prezzo più basso, secondo quanto previsto. dell'art.95 comma 4 lett.c del D.Lgs. 50/2016 .; l'importo presunto è di € 1.596,00 IVA esclusa;

2. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle contenute nelle Condizioni Generali di Contratto (Allegato A) e quelle specificate nelle Caratteristiche Tecniche (Allegato B);

3. di individuare, in seguito ad un'indagine di mercato condotta dall'Amministrazione regionale, cinque operatori economici in grado di fornire gli accessori per la raccolta della *Popillia japonica Newman*, di seguito indicati:

1. Oggi Verde di Schiavi Fabio, Via Sempione, 31 21018 - Sesto Calende (VA), P.IVA 02009610128;

2. Valsesia Fratelli snc di Valsesia M & M, Via Vittorio Veneto n. 115, 28040 - Oleggio di Castello (NO) - P.IVA 01940040031;

3. Agraria Caremese Srl Via Nazionale, 29 10010 - Carema (TO), - P.IVA 04866020011;

4. Borra Agricoltura di Borra e C. S.N.C. , Via Cristoforo Colombo, 102 13855 - Valdengo (BI) , P.IVA 01269130025;

5. Rossi Danilo & C. s.n.c. Strada S. Mauro N. 163, 10156 - Torino (TO), - P.IVA 00472460013.

4. di invitare i cinque operatori economici di cui al punto 3, a presentare la loro migliore offerta per la fornitura di n. 2 accessori per la raccolta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman*;

5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero;

6. di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale:

- Condizioni Particolari di Contratto per la fornitura di n. 2 accessori per la raccolta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* (Allegato A);
- Caratteristiche tecniche accessori per la raccolta dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman* (Allegato B);

7. di stabilire che per la presente fornitura è individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (RUP) il Dott. Pier Mauro Giachino, responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici.;

8. di prenotare la somma complessiva di € 1.947,12 di cui € 1.596,00 per la fornitura di cui all'oggetto oltre € 351,12 per IVA, a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Creditore determinabile successivamente);

9. di rimandare a successivi atti amministrativi l'aggiudicazione definitiva e l'impegno di spesa definitivo;

10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013.

Dati di Amministrazione trasparente:

- Beneficiario: determinabile successivamente
- Importo: euro 1.947,12 IVA inclusa
- Dirigente Responsabile: Pier Mauro Giachino
- Modalità individuazione beneficiario: affidamento mediante procedura negoziata ai sensi del d.lgs.50/2016.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici
(In qualità di R.U.P)
Dr. Pier Mauro Giachino

Allegato

Allegato n.

Alla DD n. _____ del



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
settore.fitosanitario@regione.piemonte.it

**Procedura di affidamento mediante procedura negoziata ai sensi del D.lgs.50/2016,
fuori dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di
“Accessori per la raccolta della Popillia Japonica.”**

Condizioni generali di contratto di fornitura

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore contraente sono esplicitate dalle clausole che seguono:

INDICE

ART. 1	OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA
ART. 2	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA
ART. 3	CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
ART. 4	CONSEGNA DELLA FORNITURA
ART. 5	ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI
ART. 6	ASSISTENZA E GARANZIA
ART. 7	TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 8	PENALI
ART. 9	RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 10	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
ART. 11	DATI PERSONALI
ART. 12	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
ART. 13	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
ART. 14	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- ALLEGATO A “Caratteristiche Tecniche Accessori per la raccolta della Popillia Japonica.p.d.f”

CIG: X33190D009

I rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole delle condizioni generali di contratto e dalla scheda Tecnica



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
settore.fitosanitario@regione.piemonte.it

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni generali di fornitura e dei suoi allegati, dovranno essere trasmesse prima della presentazione della propria offerta **esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:**

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

recanti l'oggetto " **Richiesta chiarimenti per fornitura Accessori per la raccolta della Popillia Japonica.**"

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dott. Pier Mauro Giachino (tel. 011.4324900 fax. 011.4323710 e-mail piermauro.giachino@regione.piemonte.it);
- E' designato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, il Dott. Pier Mauro Giachino;
- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig.^{ra}. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733- fax. 011.4323710- e-mail gabriella.galeotti@regione.piemonte.it)
- I referenti tecnici per la fornitura in oggetto sono:
 - Dott. Giovanni Bosio tel 011-432.3721 e-mail giovanni.bosio@regione.piemonte.it
 - Dott. Davide Venanzio tel 011-432.3593 e-mail davide.venanzio@regione.piemonte.it

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi del d.lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

Oggetto della presente procedura negoziata sensi del D.lgs.50/2016, fuori dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è la fornitura di "Accessori per la raccolta della Popillia Japonica."

L'importo totale presunto per la fornitura IVA esclusa è pari a Euro 1.596,00

I prodotti offerti:

- a) devono essere conformi alle caratteristiche descritte nelle tabelle allegate

➤ ALLEGATO A "Caratteristiche Tecniche Accessori per la raccolta della Popillia Japonica.p.d.f"

che fanno parte integrante delle presenti condizioni generali di fornitura. Agli operatori economici invitati verrà richiesto di produrre la documentazione tecnica comprovante l'idoneità dei prodotti offerti

- b) devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio;
- c) devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto;
- d) Il prezzo unitario è da intendersi come prezzo all'unità di misura considerata (singolo pezzo) – IVA esclusa.



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
settore.fitosanitario@regione.piemonte.it

Trattandosi di mera fornitura per il presente appalto non si dovrà procedere alla valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., in quanto assenti. L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs 50/2016., previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione della fornitura.

Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva inoltre il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

L'Offerente dovrà presentare, in sede di offerta il dettaglio economico, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascun articolo.

Inoltre, L'Offerente dovrà presentare, in sede di offerta:

- **le schede tecniche comprovanti l' idoneità di ciascun prodotto offerto;**
- **le ulteriori eventuali garanzie del produttore e/0 fornitore**

ART. 3 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni particolari di fornitura.

Sono a carico del fornitore contraente

- a. le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici indicate nel successivo art. 4 ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
- b. l'imposta di bollo e di registro del contratto eventualmente dovute che sono da intendersi incluse nel prezzo;
- c. le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti;
- d. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) delle schede di sicurezza e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti.

Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. Il Fornitore contraente si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il Fornitore contraente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

Il prezzo proposto, dovrà comprendere, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto dalle presenti

Condizioni generali di contratto.

ART. 4 CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il fornitore contraente dovrà provvedere **alla consegna della fornitura in un'unica soluzione nella sede stabilita dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici**, entro e non oltre i **15 giorni**



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
settore.fitosanitario@regione.piemonte.it

lavorativi e consecutivi dalla data di efficacia del contratto (da intendersi come data di l'invio a mezzo Pec del documento di affidamento della fornitura da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016).
 Le consegne dovranno essere effettuate presso la seguente sede della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici

Magazzini riceventi	Indirizzi	Orario Apertura Da Lunedì a Giovedì	Orario Apertura Venerdì
TORINO	Via Livorno, 60 , c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 17.30	9,00-16,30

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto che **dovrà contenere:**

- il numero di protocollo dell' invito a presentare l'offerta;
- l'indicazione della Sede di consegna;
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità.

Il ritiro da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non solleva il fornitore contraente da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore contraente presso la sede stabilita dalla **Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici**, negli orari giornalieri indicati nella tabella riportata all'ART.4.

ART. 5 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Alla consegna della fornitura verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi, verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore contraente dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte del punto ordinante che potrebbero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo del bene.

L'effettiva verifica sulla qualità, quantità e corrispondenza del bene consegnato con l'offerta accettata dalla stazione appaltante verrà effettuato dal personale incaricato della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce". Decorso tale termine senza che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici abbia sollevato eccezioni il bene consegnato si intende conforme e quindi accettato.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione del fornitore contraente a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata dal luogo di consegna e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità inviata a mezzo PEC da parte del punto ordinante. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita e le spese di smaltimento saranno a carico del Fornitore contraente.

La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore contraente, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 7 delle presenti condizioni particolari di fornitura.

ART 6 - ASSISTENZA E GARANZIA

1. il Fornitore contraente, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione della Stazione Appaltante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Soggetti Aggiudicatori circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
settore.fitosanitario@regione.piemonte.it

ordini in corso e delle consegne, l'eventuale assistenza post-vendita, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della detta Delibera.

2. In aggiunta alla ordinaria garanzia previste dalla legge, il Fornitore contraente si impegna a mettere a disposizione della Stazione Appaltante la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Bene e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore contraente medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore contraente si impegna ad assistere la Stazione Appaltante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.
3. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, eventualmente offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico e prestati dal produttore, dal Fornitore contraente o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati e specificati all'interno dell' offerta economica presentata dal Fornitore.

ART. 7- TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I Fornitori contraenti dovranno emettere fattura per ciascun lotto aggiudicato. La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo alla fornitura (Codice Identificativo Gara)
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- il numero di Richiesta di Offerta
- gli estremi della determina di impegno di spesa l'indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

Indipendentemente dalla sede di consegna, la fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato **a 60 giorni** dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
settore.fitosanitario@regione.piemonte.it

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 8 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti all'art. 4 delle presenti condizioni particolari di fornitura, Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

La non conformità dei beni consegnati rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 5 delle presenti condizioni particolari di fornitura sarà considerata "mancata consegna".

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 5 delle presenti condizioni particolari di fornitura senza che il Fornitore abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla sostituzione della merce non accettata con altra della qualità prescritta, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti verranno contestati dal Fornitore contraente per iscritto tramite PEC. Il Fornitore contraente, dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art.108 del d.lgs.50/2016.

In presenza di penalità a carico del Fornitore, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 9 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante pec al Fornitore contraente la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ.(Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell' Fornitore contraente;



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
settore.fitosanitario@regione.piemonte.it

- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto da parte del Fornitore contraente che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
- d) qualora il Fornitore contraente non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Fornitore contraente al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il Fornitore contraente è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al Fornitore contraente, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante pec al Fornitore contraente. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente.

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'Fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore contraente inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016..

ART. 11 - DATI PERSONALI

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente fornitura e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento della fornitura dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento della stessa; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'oggetto delle presenti condizioni particolari di fornitura.



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
settore.fitosanitario@regione.piemonte.it

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 il Fornitore contraente dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici.

ART. 12 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1-1518 del 4 giugno 2015 (consultabile al sito <http://trasparenza.regionepiemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 7.1.11 (Protocolli di legalità o patti di integrità);
- la Misura 7.1.2 (Codice di comportamento), consultabile al sito <https://trasparenza.regionepiemonte.it/documents/97326/620130/Codice+di+comportamento>;
- la Misura 7.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001).

ART. 13 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

II DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO - SCIENTIFICI

(Dott. Pier Mauro Giachino)

Firmato in digitale ai sensi Degli artt. 21e 23 D.lgs. n. 82/2005 e smi